

Atti concernenti la sottomissione di Caprese
al Comune di Firenze, ecc.

1384-1396.

(Estratto dell'opera col titolo *I capitoli del Comune di Firenze, Inventario e Regesto*, pubblicati da C. Guasti; vol. I, da pag. 357 a pag. 361 e a pag. 440. Firenze, Cellini, 1866).

Elezione del Sindaco a fare la sottomissione.
(Caprese sulla piazza della Rocca).

1384, Indizione 7, aprile 22.

Convocato il Parlamento degli uomini del Comune *Vallis Capresis*, per ordine *Iohannis de Orlandis* cittadino fiorentino e potestà di quel luogo, e dei consiglieri di quella università, essendo più delle due parti, gli adunati concordemente costituiscono *Dominicum quondam Angeli de Diciano curie Capresis* in sindaco a presentarsi ai Priori ec., a esporre loro l'antica e innata devozione di quella università verso il Comune di Firenze, lo stato dubbio e pericoloso in cui si trovano, e il desiderio che hanno di essere ricevuti sotto la protezione e governo del Comune di Firenze; quindi a sottomettere in perpetuo quel castello, rocca, cassero, corte e territorio, e gli uomini del medesimo, alla giurisdizione del Comune di Firenze col mero e misto impero, potestà della spada; e a dar la tenuta della rocca. † *Ser Ylario quondam ser Bartoli de Sancto Geminiano, Iohanne ser Ughi de Orlandis de Florentia, Antonio quondam Pieri de Sancto Miniato, Iohanne Cantini de Raginopoli de par-*

tibus Casentini, Piero quondam Dominici de Florentia, e molti altri. Cristofanus quondam Rossi Vallis Capresis.*

(N'è copia autentica nell'Archivio diplomatico fiorentino, provenienza delle Riformazioni, Atti Pubblici).

Accettazione della sottomissione, e Capitoli.
(Firenze, nel Palazzo dei Priori).

1384, Indizione 7, aprile 28, 29.

Nel Consiglio del Capitano e Popolo, convocato per ordine dei Priori ec.; e nel Consiglio del Potestà e Comune, convocato per ordine *dominus Simonis Manetti de Trevio*, s'approva la seguente provvigione. — *Dominicus quondam Angeli de Caprese*, Sindaco del Comune *de Caprese seu Vallis Capresis*, esibisce ai Priori ec. una domanda, nella quale quel Comune e uomini espongono, come da molti anni siano infestati dalle guerre così dai vicini come dai forestieri, per cui non si possono difendere e governare in pacifico Stato, se non si sottomettono e pongono sotto la protezione del Comune di Firenze, come per antica devozione hanno sempre desiderato; perlochè domandano che il Comune di Firenze gli riceva « sub umbra alarum protectionis et dominationis »: e quindi, avendo il mandato opportuno, offerisce ai Priori ec., il Comune, università, castello, rocca e fortezza col territorio e distretto; sottomettendoli al Comune di Firenze in perpetuo, con quei capitoli e condizioni che piaceranno al Comune di Firenze; protestandosi di ricorrere ai Priori come a padri, e a speciale rifugio di quegli uomini; ed asserendo che gli uomini, la rocca, fortezza, castello ecc., sono pienamente liberi, e a nessun Comune, università, signore, principe ecc., soggetti e obbligati. — E i Priori ec., considerando, come gli uomini *de Caprese* siano stati sempre ravvolti fra i pericoli, e possano andar soggetti a una grande e miseranda strage, ove avvenga che cadano nelle mani dei ladroni; e volendo ovviare a questi mali, non tanto per intuito di pietà verso di loro, quanto per rispetto ai danni che ne potrebbe risentire tutta la patria; avulane pratica e fattane solenne deliberazione coi Gonfalonieri di compagnie, su Buonomini, capitani di Parte

Guelfa, x di Libertà, vii consiglieri di Mercanzia, e i due consoli per ciascuna delle XXI Arti, sotto di 28, deliberano:

1. Che il Comune e gli uomini *Vallis Capresis seu de Caprese*, colla rocca, castello, corte, territorio e distretto, si abbiano per ricevuti sotto la signoria, protezione e difesa, e piena amministrazione del Popolo e Comune di Firenze, fra i sudditi contadini e distrettuali: e che il ricevimento della sottomissione possa farsi dai Priori ecc. e da loro commissari, considerando come accettata dal Popolo e Comune di Firenze la sottomissione fatta dal detto Sindaco.

2. Che quegli uomini siano riguardati in perpetuo come contadini e distrettuali del Comune di Firenze, e siano messi a parte delle libertà e dei favori che godono gli altri; e il Comune di Caprese sia, pel quartiere di San Giovanni, del contado fiorentino.

3. Che il Comune di Firenze debba difenderli da tutte le guerre ed oppressioni, e aiutarli a recuperare i diritti contro qualunque occupatore.

4. Che quegli uomini debbano subito consegnare al Comune di Firenze o a un suo legittimo rettore la rocca o fortezza di Caprese.

5. Che la rocca o fortezza debba tenersi e custodirsi pel Comune di Firenze, ed egli pagare il salario del castellano e dei famigli, dando il Comune di Caprese annualmente in compenso di questa spesa quanto è detto in un altro capitolo: e il Comune e gli uomini di Caprese debbono fornire a proprie spese la rocca di buone vettovaglie, mutandole di sei in sei mesi, o come piacerà agli ufficiali dei Castelli; e parimente mantengono i tetti, i palei, le cisterne e qualunque altra opera *[laboremum]* di quella rocca.

6. Che il Comune di Firenze per una prima e sola volta la fornisca d'armi, e il Comune di Caprese le mantenga e conservi.

7. Che quando il Comune di Firenze non voglia più custodire e tenere quella rocca, debba renderla al Comune di Caprese.

8. Che quella rocca debba guardarsi da un castellano, e cittadino fiorentino, popolare e guelfo, tratto dalla borsa delle castellanie maggiori, che starà in ufficio sei mesi, e terrà dieci famigli guelfi idonei e fidati. Il castellano poi avrà per salario della sua

persona lire 20, e per ciascuno dei famigli lire 8 al mese, con la solita gabella di due soldi per lira, da pagarsi sulla cassa dei Castelli.

9. Che i Priori ecc. possano, per la prima volta e per sei mesi, eleggere il castellano, e disporre circa alla mallevadoria eh'egli e i suoi successori dovranno dare.

10. Che il Comune di Firenze debba dar favore all'opera del nuovo castello cominciato dagli uomini di Caprese presso la rocca, purchè non vi spenda, e il Comune di Caprese lo tenga a proprie spese per il Comune di Firenze.

11. Che niun divieto sia fatto ai fiorentini o chiunque altro, di estrarre dal territorio di Caprese, o per quello condurre alla città e contado fiorentino, grano, biade, grascia, o altre mercanzie.

12. Che nella corte o territorio di Caprese non si esiga gabella o pedaggio dai cittadini, contadini o distrettuali di Firenze, per qualunque mercanzia o roba.

13. Che le chiavi delle porte del nuovo castello debbano tenersi dal potestà.

14. Che a difesa del Comune di Caprese, debba il Comune di Firenze mandare in occasione di guerra quelle genti d'arme equestri e pedestri, che faranno di bisogno.

15. Che il potestà di Caprese debba essere cittadino fiorentino, popolare e guelfo: e il suo ufficio duri sei mesi, ed abbia divieto per cinque anni dal giorno in cui depone l'ufficio.

16. Che la elezione del potestà si faccia in questo modo. Il Comune di Caprese mandi per lettera o con istrumento ai Priori ecc. i nomi di tre cittadini fiorentini popolari e guelfi; e quello dei tre che verrà eletto dai Priori ecc., sia legittimo potestà per sei mesi. Che se nessuno dei tre venga eletto (e il Comune faccia di saperlo), si mandino altri tre nomi, dei quali si faccia come sopra; e così fino a tanto che dei tre nominati non ne sia eletto uno dai Priori ecc. E procuri il Comune di Caprese che la elezione sia fatta solennemente, almeno due mesi prima che finisca l'ufficio del potestà, a pena di lire 500.

17. Che il detto potestà abbia famiglia, comitiva, ufficiali, cavallo o cavalli, e salario dal Comune di Caprese, nella quantità che verrà concordata.

18. Che gli appartenga la cognizione, decisione ed esecu-

zione di qualunque causa civile fra gli uomini di quel Comune corte o distretto, e anche fra quelli uomini e qualche forestiere, purchè non sia della città, contado e distretto fiorentino: ma possa un cittadino, contadino o distrettuale di Firenze convenire uno di Caprese; e in tal caso appartenga la cognizione, decisione ed esecuzione a quel potestà, a forma di quello Statuto: e così uno di Caprese possa esser convenuto nella città, contado o distretto fiorentino, perciò che quivi contraesse o facesse, come gli altri sudditi e contadini di Firenze.

19. Che abbia giurisdizione, cognizione ed esecuzione nelle cause criminali per qualunque delitto fra quei di Caprese. E sulla giurisdizione, potestà, autorità, ufficio e sindacato possono i Priori ec. provvedere, disporre, aggiungere, torre, mutare, deliberare, come a loro piace.

20. Che debba essere sindacato a forma di quegli ordinamenti, e poi di nuovo in Firenze, come gli altri rettori e ufficiali estrinseci.

21. Che gli uomini di Caprese possono fare Statuti e ordinamenti, da valere poi che saranno stati approvati dai Priori ec., nei modi consueti. Potranno per altro senza verun' approvazione valersi ancora per due anni dei presenti Statuti e ordinamenti.

22. Che il pedaggio, solito riscuotersi nel Comune, e le gabelle solite, e i redditi dei mulini e dei pascoli, e le condanne pecuniarie fatte dal potestà, spettino al Comune di Caprese.

23. Che nel Comune di Caprese o da quel Comune o da quegli uomini, nulla possa statuirsi che sia contro l'onore, stato e giurisdizione del Comune di Firenze e della parte Guelfa, a pena di nullità.

24. Che gli uomini di Caprese, esercenti qualche arte o mestiere [*ministerium*], non possano esser mai costretti a pagare gravezze, fazioni o matricole ad alcuna Arte della città di Firenze.

25. Che siano esenti per dieci anni da qualunque gabella, estimo, imposta, fazione e gravezza: salvo per quello che facessero nella città, contado o distretto fiorentino, o per le cose esistenti fuori di quel Comune; dovendo perciò stare alla pari degli altri contadini non esenti. Terminati poi i dieci anni, rimangono esenti come sopra, pagando per altro in perpetuo al Comune di Firenze nel giorno della festa di S. Giovambattista 100 fiorini

d'oro di giusto peso e di conio fiorentino; alla pena del quarto più, mancando.

26. Che il detto Comune e uomini debbono fare eserciti e cavalcate, e mandare famigli al servizio del Comune di Firenze, come verranno richiesti per lettere o commissari dei Priori ec.

27. Che debbano, in ricompensa delle spese che il Comune di Firenze dovrà fare per la custodia della rocca, pagare ogni anno in perpetuo lire 1200, metà in ottobre e metà in aprile; alla pena del quarto più, non pagando al tempo: e il primo anno cominci col primo di maggio prossimo futuro.

28. Che debbano ogni anno in perpetuo offrire per mano d'un sindaco alla Chiesa di S. Giovanni di Firenze, per la festa di quel Santo, un cero fiorito e onorevole, a pena di lire 500. Attesa per altro la brevità del tempo, non siano obbligati per quest'anno all'offerta, quando a loro non piacesse di farla.

29. Che i Priori ec. possono costituire sindaco o sindaci a ricevere la tenuta e il corporale possesso della rocca di Caprese, e il giuramento di fedeltà e di soggezione dagli uomini di quel Comune.

Sottomissione.

(Firenze, nel Palazzo dei Priori).

1384, Indizione 7, aprile 30.

Dominichus quondam Anzeli de Caprese, sindaco di quel Comune, avendo già esibito ai Priori ec. un'istanza degli uomini di Caprese, colla quale domandano di essere ricevuti sotto il governo e la protezione del Comune di Firenze (segue la istanza come al n. 113); volendo ora dare esecuzione a quanto gli è stato commesso; costituito dinanzi ai Priori ec. (seguono i nomi), sottopone quel castello, rocca, Comune, territorio e uomini al Comune di Firenze; obbligandosi all'osservanza, sottopena di 10000 fiorini d'oro, e promettendo di adempire quanto si contiene nei Capitoli, approvati nel Consiglio del Potestà e Comune sotto il dì 29. † *Ser Ristoro ser Jacobi* notaro dei Priori ec., *fratre Giorgio Nuti* uno dei Camarlinghi, *Iocobo Carbonis de Massa* comandante dell'ufficio dei Priori ec.* *Vivianus*.

Elezione del Sindaco a prendere la tenuta.

(Firenze, nel Palazzo dei Priori).

1384, Indizione 7, aprile 30.

I Priori delle Arti e Gonfaloniere di giustizia costituiscono *Iohannem ser Ugonis de Orlandis* cittadino fiorentino a prendere la tenuta e il corporale possesso della rocca e castello *de Caprese*, e a ricevere il giuramento di obbedienza, fedeltà e soggezione di quel Comune e uomini al Comune di Firenze. † *Ser Ristoro e fratre Georgio* suddetti, e altri.* Viviamus.

Elezione di Sindaco a concordare col comune di Firenze circa alcuni articoli dei Capitoli.

(Caprese, « in sala magna rocche »).

1386, Indizione 9, gennaio 7.

Adunato il Consiglio generale dei *xlviii Vallis Caprese* aventi piena balia, per ordine *Ser Regoti* vicario generale *Dominici de Florentia* potestà di Caprese per il Comune di Firenze, i detti Consiglieri concordemente costituiscono *Lucan quondam Dominici de Armen.* della corte di Caprese, in Sindaco a rinunciare al capitolo già approvato dal Consiglio di Firenze, pel quale vien disposto, che per ogni elezione dei potestà, debba il Comune di Caprese nominare tre cittadini fiorentini, uno dei quali debba eleggersi in potestà dai Priori ec.; e a domandare e consentire che per l'avanti si faccia l'elezione in Firenze, nel modo che piacerà a quel Comune. Inoltre, a concordare e a consentire, come piacerà al Sindaco, circa al sale che si deve ricevere dal Comune di Firenze. † *Ser Francisco ser Stefani de Castro Plebis* nel contado di Perugia, *Bartoluccio quondam Renaldi de Monna* della corte di Caprese, *Luca quondam Dominici de Songio* della stessa corte.* *Cristofanus quondam Rossi de Sovaggio* della Corte di Caprese.

Provvigione circa il sale.

(Firenze, nel Palazzo dei Priori).

1385, Indizione 9, gennaio 20.

I Priori delle Arti e Gonfaloniere di giustizia, Gonfalonieri di compagnie e *xii* Buonomini, considerando la pratica avuta

tra due dei detti Collegi col Sindaco *Vallis Caprese* circa alla quantità del sale che devono comprare quegli uomini dal Comune di Firenze; volendo trattarli graziosamente come meritano per la loro devozione, e volendo dare al fatto del sale una certa forma per il loro meglio, affinchè non siano calunniati e infamati come per il passato « de traffico salis », e non cadano per ignoranza o per altra causa nelle pene poste dal Comune di Firenze; col consenso del detto sindaco, deliberano: Che il Comune e gli uomini di Caprese debbono ogni anno, a cominciare il primo di febbraio p. l., ricevere e comprare dal Comune di Firenze, o da chi venda per lui, trecento staia di sale a lire 3 e soldi 10 lo staio, in una volta o in più volte, come a loro piace, pagandolo al tempo che lo ricevono, e colla pena del quarto più del prezzo del sale non ricevuto dentro l'anno. E i governatori della gabella del sale debbano dare la detta quantità al Comune di Caprese, raggugliando lo staio a libbre settantadue, e consegnandolo per maggior comodità nel castello *Bibbiena*: non potendo gli uomini di Caprese comprare o ricevere, condurre o trafficare in quel Comune, corte e territorio, altro sale, a pena di lire 500 per ciascuno che contraffacesse. Che se maggior quantità dell'altro sale abbisognasse loro, dovranno comprarlo soltanto dalle canove del Comune di Firenze. † *Ser Iacopo Ambroxi* notaro fiorentino, *fratre Georgio Nuti* camarlingo.

Provvigione sull'elezione del Potestà.

1385, Indizione, gennaio 25, 26.

Nel Consiglio del Capitano e Popolo, convocato per ordine dei Priori ec.; e nel Consiglio del Potestà e Comune, convocato per ordine *Trince comitis de Trinciis de Fulgineo*, s'approva la seguente provvigione. — I Priori ec., affinchè la potesteria *Vallis Capresis* si riformi da qui innanzi per via d'estrazione, sotto di 25, deliberano: Che i Priori delle arti e Gonfalonieri di giustizia, Gonfalonieri di compagnie e *xii* Buonomini, possano fare quanto credono espediente circa agli scrutini, estrazione, salario, famiglia e giurisdizione del potestà di Caprese, salva qualunque elezione, che già fosse stata fatta per quell'ufficio; e